



Giunta Regionale della Campania

Allegato 8
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°8/2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dip. Iuliano Carlo nato a Napoli il 06/09/1955 matr. 13405 c. f. **LNICRL55P06F839L**-Dip. Simonetti Maria Rosaria nata a Napoli il 15/02/1955 matr. 12479 c. f. **SMNMRS55B55F839K**-Dip. Fogliamanzillo Vincenzo nato a Torre Annunziata il 06/05/1951 matr. 11804 c. f. **FGLVCN51E06L245D**- Dip. Ienco Anna nata a Ercolano il 03/11/1955 matr. 11481 c. f. **NGINNA55S43H243M**- Ex Dip. Riccardo Sabatino nato a Napoli il 15/06/1951 matr. 11968 c. f. **RCCSTN51H15F839X**-Ex Dip. Petagna Carmine nato a Napoli il 16/07/1950 matr. 11944 c. f. **PTGCMN50L16F839V**-Dip. Gargaro Sergio nato a Napoli il 02/09/1953 matr. 11821 c. f. **GRGSRG53P02F839V**-Dip. Simioli Francesco nato a Marano di Napoli il 21/01/1951 matr.12017 c. f. **-SMLFNC51A21E906I**- Ex Dip. Gallo Giovanni nato a Napoli il 10/01/1953 matr. 11818 c. f. **GLLGNN53A20F839H**;

Oggetto della spesa: interessi legali

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 208203 del 26/03/2015 (prat.n. 1139/12 CC/Avv.ra) l'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 10278/14 del Tribunale di Napoli pubblicata il 04/11/2014 e notificata in forma esecutiva il 18/02/2015.



Il Tribunale di Napoli-Sez. Lavoro in parziale accoglimento del ricorso iscritto il 18/01/2012, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di **Iuliano Carlo**, **Fogliamanzillo Vincenzo**, **Riccardo Sabatino**, **Petagna Carmine**, **Gargaro Sergio**, **Simioli Francesco**, **Gallo Giovanni** della somma di €. 344,51 ciascuno; in favore di **Simonetti Maria Rosaria** della somma di €. 292,94 e in favore di **Ienco Anna** della somma di €. 219,63, importi a titolo di interessi legali sulle somme corrisposte in ritardo dalla Regione Campania (emolumento retributivo relativo all'anzianità pregressa) con decorrenza dal 01/02/2001 a marzo 2003.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, rigettato il ricorso iscritto al n. rg. 20886712 iscritto il 29/06/2012 proposto dai medesimi ricorrenti che contestavano la ritenuta operata dalla Regione sotto la voce "Rec.Comp. T.S." col pagamento degli importi a loro dovuti e riconosciuti con la busta paga di marzo 2003; Il Giudice del Lavoro ha, inoltre, compensato integralmente le spese di lite;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 10278/14 del Tribunale di Napoli pubblicata il 04/11/2014 e notificata in forma esecutiva il 18/02/2015.

T OTALE DEBITO

€. 2924,14

Dip. Iuliano Carlo matr. 13405	(int. Legali)	€ 344,51
Dip Simonetti Maria Rosaria matr. 12479	(int. Legali)	€ 292,94
Dip. Fogliamanzillo Vincenzo matr. 11804	(int. Legali)	€ 344,51
Dip. Ienco Anna matr. 11481	(int. Legali)	€ 219,63
Ex Dip. Riccardo Sabatino matr. 11968	(int. Legali)	€ 344,51
Petagna Carmine matr. 11944	(int. Legali)	€ 344,51
Dip. Gargaro Sergio matr. 11821	(int. Legali)	€ 344,51
Dip. Simioli Francesco matr. 12017	(int. Legali)	€ 344,51
Ex Dip. Gallo Giovanni matr. 11818	(int. Legali)	€ 344,51

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati



Giunta Regionale della Campania

Allegato 9
(Punto 3 del dispositivo)

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 208203 del 26/03/2015 dell'Ufficio Speciale. Avvocatura regionale;
- Sentenza n. 10278/14 del Tribunale di Napoli pubblicata il 04/11/2014 e notificata in forma esecutiva il 18/02/2015.

Napoli, 04/06/2015

Il Responsabile della P.O.
Dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
Dott. Bruno De Filippis



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

DIP 55 DG 14 UOD 03

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
Via Santa Lucia, 81
NAPOLI

60 01 03 00

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0208203 26/03/2015 08,38

Mitt. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 551403 UOD Stato giuridico ed Inquadram...

Classifica : 4.



30 MAR 2015

CC- 1267/13, 1139/12, 691/12, 5293/12, 2254/11, 1253/14, 5247/12, 6655/13. -
Avv. Di Lascio

Trasmissione sentenze.

Facendo seguito a pregressa corrispondenza si trasmettono in allegato alla presente, copia delle sentenze, rese nei procedimenti indicati in tabella:

Nome	Sentenza	Autor.Giudiz.
Zappullo Nunzianta	1767/13	Trib. Salerno
Iuliano Carlo +altri	10278/14	Trib. Napoli
Lanciato Maria	10547/14	Trib. Napoli
Esposito Vincenza +altri	10766/14	Trib. Napoli
D'Eboli Concetta	6802/14	Trib. Napoli
Sorbilli Federico	11868/14	Trib. Napoli
Agrippa Nicola +altri	1201/15	Trib. Napoli
Picone Mario	702/15	Trib. Napoli

Si invita, pertanto, codesto Ufficio, qualora possibile, ad approntare con sollecitudine i provvedimenti di liquidazione delle somme ivi indicate, onde evitare ulteriore aggravio di costi per l'Ente derivante da azionamento di procedura esecutiva.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

s.Proc. X4
Es. att.
LE DI NAPOLI
zione Lavoro e Prev.
acciate n.
richiedente
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/2/78 N.533)
Napoli, 20/1/15
Cancelliere

edie proc.
Sentenza n. 10278/2014 pubbl. il 04/11/2014
RG n. 1048/2012

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Napoli, dott. Giuseppe Gambardella in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato, all'udienza di discussione del 4 novembre 2014, la seguente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UNICE - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA
18 FEB 2015
RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
L. 81

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1048/2012 R.G. Lavoro alla quale è riunita quella n. 20886/2012 R.G. Lavoro

IULIANO CARLO, SIMONETTI MARIA ROSARIA FOGLIAMANZILLO VINCENZO,
IENGO ANNA, RICCARDO SABATINO, PETAGNA CARMINE, GARGARO SERGIO,
SIMIOLI FRANCESCO, GALLO GIOVANNI rappresentati e difesi dall'avv. Sergio Turrà e
dall'avv. Daniella Vallifuoco come da mandato a margine del ricorso,

RICORRENTI

E

REGIONE CAMPANIA in persona del Presidente della G.R. legale rappresentante p.t. rappresentata
e difesa dall'avv. Alba Di Lascio come da procura generale ad lites in atti

RESISTENTE

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 18.1.2012 i ricorrenti in epigrafe, premesso che erano ex dipendenti di vari enti di formazione professionale (ENAIIP CAMPANIA, ANCIFAP e altri), che con l.r. 22/04/82 n. 24 era stato istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania; che con l.r. 06/10/82 n. 62 si è stabilito (art. 1 comma 2) che i soggetti interessati dovevano essere ritenuti lavoratori a tempo indeterminato fin dal 11/12/78; che con l.r. 09/07/84 n. 32 veniva istituito il ruolo speciale della Giunta regionale ad esaurimento del personale docente e non della formazione professionale, con inquadramento a domanda previo superamento di un concorso; che con l.r. 18/07/91 n. 14 veniva disposto l'inquadramento in sovrannumero, a far data dal 01/01/92, del personale suddetto dichiarato idoneo, con il riconoscimento, a fini economici e giuridici, dell'anzianità maturata presso gli enti di provenienza; che, tuttavia, con deliberazione 5331 del 25/07/91 era stato negato l'inquadramento nel ruolo speciale per il periodo dal 01/09/86 al 31/12/91; che avverso detta delibera proponevano impugnativa innanzi al TAR; che a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 2 comma 2 l.r. 18/07/91 n. 14, dichiarata da Corte cost. 13/04/00 n. 109, con l.r. 20/03/01 n. 2 veniva riconosciuto il diritto dei ricorrenti al pagamento di una somma di denaro commisurata all'anzianità maturata al 31.8.86 presso gli enti soppressi; che nel marzo del 2003 la Regione dava corso al pagamento degli importi maturati dal 1.9.86 fino al 31.12.2002 a titolo di emolumento retributivo relativo all'anzianità pregressa in favore dei lavoratori interessati, ma senza corrispondere altresì gli interessi su tali importi. Tanto premesso, chiedevano la condanna della Regione al pagamento di interessi e rivalutazione dal 1.9.1986 fino al 31.12.1994 e dei soli interessi per il periodo successivo fino al 30.3.2003, nelle misure analiticamente indicati in ricorso.

Si costituiva tardivamente la Regione Campania (il 5.11.2012 per l'udienza del 6.11.2012) la quale resisteva alla domanda.

Con distinto ricorso depositato il 29.6.2012 i medesimi ricorrenti indicati in epigrafe deducevano gli stessi fatti a fondamento del precedente ricorso ed evidenziavano che, limitatamente al mese di marzo 2003, avevano subito una decurtazione della retribuzione con la dicitura "Prec.Comp.T.S." riportata in busta paga senza alcuna giustificazione.

REGIONE CAMPANIA

19 FEB 2015

Prot. 2015. 0116876 19/02/2015 14,28
Mitt. : PETAGNA CARMINE
Rev. : A.G.C.4 Avvocatura
Classifica : 4.1.1

Fonte: <http://buco.regione.campania.it>

GAMBARDELLA GIUSEPPE Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: ea2a3

Chiedevano pertanto la restituzione delle somme , a titolo di indebito oggettivo, nella misura di cui ai conteggi allegati .

Disposta la riunione dei giudizi su ordine del giudicante l'istante depositava conteggi aggiornati in ordine al primo ricorso.

All'udienza del 7.10.2014 la Regione , tardivamente , si costituiva anche in riferimento al ricorso depositato in data 29.6.2012 e contestava il fondamento della domanda evidenziando la correttezza della trattenuta operata dalla Regione e l'inesistenza dell'ipotesi di indebito oggettivo anche in ragione della impossibilità di comprendere i calcoli.

In ordine al ricorso presentato in data 18.1.2012 (iscritto al n.1048/2012 rg.) la domanda è parzialmente fondata.

In tema il giudicante ritiene di conformarsi ai precedenti emessi da questo stesso Ufficio in analoghe vertenze proposte dai colleghi degli odierni istanti (sent. Giudice Scognamiglio 11.6.2013; sent. Giudice Palmieri 18.2.2014).

Con l.r. 22/04/82 fu istituito l'albo degli operatori della formazione della Regione Campania.

Con la successiva l.r. 06/10/82 n. 62, all'art. 1 si è quindi stabilito che «*ai fini di consentire l'organico utilizzo del personale docente ed amministrativo, già impegnato nel progetto speciale per 4000 disoccupati della città di Napoli, nelle attività ordinarie di formazione professionale di cui alla L.R. 30 luglio 1977 n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, il predetto personale è inserito nell'albo regionale degli operatori della formazione professionale istituito con L.R. 22 aprile 1982 n. 24, sempreché sia titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrente da data anteriore al 29 settembre 1981*».

I ricorrenti, dipendenti degli enti di formazione sono transitati nella Regione Campania come appartenenti al ruolo speciale della formazione professionale di cui alla l.r. 09/07/84 n. 32.

Con la legge regionale 14/1991 venne confermata la disposizione di cui all'art. 3 comma 3 l.r. 32/1984 che riconosceva l'anzianità maturata presso gli enti di provenienza; con la successiva legge regionale 2/2001, all'art. 4 comma 2, si è stabilito che: «La disposizione prevista al 3 comma dell'art.3 della legge regionale 9 luglio 1984 n. 32, confermato dal 3° comma dell'articolo 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 14, è così integrata: dopo la parola "retributivi", aggiungere:) "ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza"».

L'art. 3 comma 3 legge regionale 32/1984, per effetto della modifica operata dalla legge 2/2001, risulta pertanto così formulato: «*ove il trattamento economico in atto presso i centri di formazione sia superiore rispetto a quello di cui alla presente legge, la differenza viene conservata quale assegno ad personam ed è assorbibile dai successivi trattamenti retributivi, ad eccezione del salario di anzianità maturato al 30 agosto 1986 presso l'ente di provenienza*».

Dunque con tale disposizione viene sancito il diritto dei dipendenti degli enti di formazione, transitati ai sensi della legge regionale 32/1984 nella regione, ad ottenere il pagamento di una somma di denaro da commisurarsi al salario di anzianità maturato al 30/08/86 presso l'ente di provenienza, espressamente definito non assorbibile nei trattamenti retributivi successivi.

Pertanto, la Regione, nel marzo del 2003, ha deliberato il pagamento degli importi maturati a tal titolo dal 01/09/86 al 31/03/03.

Non sono stati invece corrisposti gli accessori sulle somme arretrate, relative agli anni dal 1986 al 2003, corrisposte solo nel marzo 2003.

La regione ritiene che solo con il provvedimento di inquadramento e di conseguente liquidazione si determini l'effetto costitutivo del diritto sicché, sostanzialmente, ritiene che finché l'ente non delibera l'inquadramento, non maturerebbe alcun diritto a percepire retroattivamente la nuova retribuzione e con essa gli accessori.

In effetti ,però, dalla normativa richiamata , quale risultante dalla novella del 2001, si evince con chiarezza che il diritto sorge immediatamente per effetto della previsione normativa, con la conseguenza che, a partire dall'entrata in vigore della legge 2/2001 (26.3.2011), i ricorrenti hanno maturato il diritto al nuovo trattamento economico e dunque agli accessori sulle somme corrisposte in ritardo rispetto a tale decorrenza.

Non può invece convenirsi con la tesi dei ricorrenti, esposta con le note autorizzate, secondo cui la legge del 2001, avendo avuto una portata limitativa rispetto agli effetti che si sarebbero determinati per effetto della pronuncia della Corte costituzionale, e tenuto conto dell'effetto retroattivo della pronuncia di incostituzionalità, sostanzialmente il diritto sarebbe maturato sin dall'origine.

È infatti solo con la legge 2/2001 che il comma 1 dell'art. 1 della l.r. 14/1991, in origine formulato come segue: «Il Personale docente e non docente della formazione professionale di cui all' art. 1 della LR 9 luglio 1984, n. 32 è inserito nel ruolo del personale della Giunta Regionale», viene modificato, nel senso che «Il personale docente e non docente di cui all'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 1984, n.32, è inquadrato nei ruoli della Giunta regionale con decorrenza 1 settembre 1986, e ad esso si applica a tutto il 31 dicembre 1991, il trattamento giuridico ed economico previsto dalla legge regionale 16 novembre 1989, n.23 e successivo accordo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di cui alla tabella allegata alla legge regionale 9 luglio 1984, n.32, in base alla corrispondenza tra le qualifiche funzionali ed i relativi livelli funzionali».

Gli importi dovuti sono pertanto quelli di cui ai conteggi riformulati dalla parte attrice, ed in particolare quelli depositati il 17.6.2014 che fanno riferimento, appunto, alla decorrenza dal 01/02/01. Detti conteggi possono essere fatti propri dal giudicante, atteso che essi appaiono redatti sulla base di corretti parametri legali e contabili che non sono stati fatti oggetto di specifiche contestazioni.

Non possono essere accolte le richieste di somme (relative al periodo settembre 1986- dicembre 1988) indicate per la prima volta nelle note suddette ; si tratta evidentemente di richiesta inammissibile.

La Regione va dunque condannata a corrispondere le somme indicate in dispositivo a favore di ciascuno dei ricorrenti.

Con riferimento invece all'ulteriore domanda proposta dai medesimi ricorrenti va evidenziato che con il ricorso depositato il 29.6.2012 gli istanti intendono in relazione allo stesso rapporto di lavoro e al pagamento degli importi a loro dovuti, come dedotti già nel ricorso del 18.1.2012 e riconosciuti con la busta paga di marzo 2003, contestare la trattenuta operata dalla Regione sotto la voce "Rec. Comp. T.S.".

Rileva preliminarmente il giudicante che la fattispecie in esame integra una ipotesi di frazionamento del credito.

In via generale va evidenziato che il frazionamento giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito unitario per i giudici di legittimità si risolve in un abuso del processo ostativo all'esame della domanda (Cass., sez. un., 15 novembre 2007 n. 23726).

Ciò sul presupposto che unica deve essere l'azione diretta a conseguire un pagamento, quando unica è la causa del credito ed unico il momento di maturazione dello stesso, ad evitare che il Giudice riesamini più volte lo stesso rapporto obbligatorio ed attribuisca, eventualmente, alla prestazione dovuta in forza di esso, di volta in volta una diversa consistenza (Cass., sez. un., 15 novembre 2007 n. 23726; Cass., sez. un., 11 aprile 2008, n. 9544).

L'attenzione della giurisprudenza di legittimità per il divieto di parcellizzazione della domanda giudiziale è da porre in relazione con il principio di correttezza e buona fede in ambito giudiziale (art. 88 c.p.c.), nonché con i canoni del giusto processo (art. 111 cost.).

Per il primo aspetto, la S.C. ha ritenuto che il dovere di lealtà deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, mentre la scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità, costituisce un inammissibile aggravio della posizione del debitore.

Secondariamente, la decisione unilaterale di frazionare l'oggetto del processo, è stata tacciata di contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale. In tal senso, la S.C. ha osservato che il processo si considera giusto quando il risultato finale (la risposta alla domanda della parte) non sia frutto di abuso, o di "esercizio dell'azione in forme eccedenti, o devianti, rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, che segna il limite, oltretutto la ragione dell'attribuzione, al suo titolare, della potestas agendi" (Cass., sez. un., 15 novembre 2007 n. 23726; id., sez. un., 11 aprile 2008, n. 9544).

Orbene è evidente che nella specie alla data del deposito del primo ricorso (gennaio 2012) gli istanti erano nella oggettiva possibilità di contestare la corretta liquidazione delle somme avvenuta con la busta paga del marzo 2003 ; difatti gli stessi hanno inteso con il primo ricorso rivendicare gli interessi e rivalutazione proprio in relazione alla tardiva liquidazione delle spettanze avvenuta con la busta paga di marzo 2003.

Ne consegue che alcuna ragione giuridica e fattuale può giustificare la condotta dei ricorrenti i quali hanno scisso in frazionate domande giudiziali le pretese economiche discendenti dallo stesso rapporto di lavoro nonché dai medesimi fatti costitutivi, pur disponendo sin dalla proposizione del primo ricorso di tutti gli elementi in fatto e in diritto per far valere contestualmente i crediti pretesi (in tema vedi anche Cass.6597/2010).

Nel rito del lavoro, del resto, la parcellizzazione delle domande si pone anche in contrasto con il divieto di domande nuove o di modifiche delle domande, violazione rilevabile anche d'ufficio.

Ne consegue che ricorrendo l'ipotesi di frazionamento del credito la domanda dei ricorrenti introdotta con il secondo ricorso va rigettata. In proposito va evidenziato che trattasi, in linea con gli assunti della sentenza della Suprema Corte n.15476 dell'11.6.2008 di una sentenza nel merito per cui al creditore, per il fatto stesso del frazionamento, è preclusa irrimediabilmente ogni possibilità di ottenere la soddisfazione della propria pretesa, a prescindere dalle ragioni che l'abbiano indotto ad operare la parcellizzazione.

Per mera completezza motivazionale va evidenziato che i ricorrenti non hanno comunque comprovato la sussistenza dell'ipotesi di indebito oggettivo da parte del datore di lavoro ; infatti si sono limitati a dedurre che gli importi di cui alla causale "Recupero Comp. T.S." di cui alle buste paga marzo 2013 costituivano indebite detrazioni e quindi decurtazioni dello stipendio. Invero tale allegazione è del tutto inidonea a comprovare l'ipotesi di un indebito oggettivo dal momento che gli istanti (che producono la sola busta paga marzo 2003) non forniscono alcuna prova della illegittimità della trattenuta stipendiale ricollegata ad un calcolo complessivo delle competenze mai analiticamente contestato.

La reciproca soccombenza nei due giudizi riuniti e la natura seriale del contenzioso proposto giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

in parziale accoglimento del ricorso iscritto il 18.1.2012 condanna la Regione Campania al pagamento in favore di **IULIANO CARLO, FOGLIAMANZILLO VINCENZO, , RICCARDO SABATINO, PETAGNA CARMINE, GARGARO SERGIO, SIMIOLI FRANCESCO , GALLO GIOVANNI** della somma di euro 344,51 ciascuno ;

in favore di **SIMONETTI MARIA ROSARIA** della somma di euro 292,94 e in favore di **IENGO ANNA** della somma di euro 219,63 ;

rigetta il ricorso iscritto al n. rg. 20886712 iscritto il 29.6.2012.

Compensa integralmente le spese di lite

Napoli, 4.11.2014

Il Giudice del lavoro
dott. Giuseppe Gambardella



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA REGIONE
Campania a tutti gli effetti della legge regionale
che spetta al presidente della Regione
di darvi esecuzione
F.lli
F.lli
F.lli

TORNA' 8 MARZO 2015 (Roc)
12 FEB. 2015

IL CANCELLIERE
B. L.

STU
AM
P
E
M
T

V° per autentica
Napoli, 12 FEB. 2015
IL CANCELLIERE
me

Ad istanza dell'avv. Turra' si notifici a:

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta p.t., con sede in

Napoli alla Via S. Lucia 81.

UNEP
to UN
descri
Call
18 FEB 2015

L'UFFICIO GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

NO LEGAL
TURRA
region
A
24
131 551 33 04